

Condizioni generali di fornitura

Versione in vigore: Gennaio 2023

Codice Etico e di condotta, proprietà intellettuale, riservatezza ed imparzialità

- 1) Il laboratorio si impegna ad operare nel rispetto dei principi di indipendenza, riservatezza, imparzialità, competenza tecnica e trasparenza.
- 2) Integrità: il laboratorio e le componenti dell'intera organizzazione in seguito "laboratorio" (costituita da direzione tecnica, amministrazione, PM, personale dirigente, consulenti, collaboratori esterni qualificati, segreteria tecnica, tecnici di laboratorio, tecnici adibiti a sopralluoghi, campionamenti, ispezioni e audit) si impegnano concretamente nel cercare di condurre la propria attività all'insegna dell'integrità e della legalità e nel rispetto delle altre norme e dei principi deontologici espressi nel presente codice etico e di condotta. Per il laboratorio la prosecuzione dell'integrità vuol dire serietà, correttezza, moralità, etica e principi comportamentali da adottare sia nell'ambiente di lavoro che al di fuori dello stesso.
- 3) Onestà: il laboratorio impone a tutti i suoi componenti e collaboratori di astenersi da qualunque comportamento che potrebbe essere (o anche solo apparire) compreso nella seguente definizione di corruzione contenuta nell'attuale normazione volontaria internazionale (Norma UNI ISO 37001:2016): offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.
- 4) Riservatezza: il laboratorio dispone e attua politiche e procedure che garantiscono la tutela delle informazioni riservate e dei diritti proprietari dei clienti, ivi comprese le procedure necessarie per la protezione dei risultati archiviati e trasmessi digitalmente. Il laboratorio è considerato giuridicamente responsabile di tutte le informazioni ottenute o create durante lo svolgimento delle proprie attività. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. Del 30 giugno 2003, (di seguito "Il testo Unico"), i dati già assunti dal Laboratorio o che verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine dell'attività oggetto del contratto stipulato e per tutte le attività ad esso correlate. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal testo Unico e non saranno divulgati all'esterno salvo a persone, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sul Laboratorio.
- 5) Sicurezza sul lavoro: il laboratorio adotta un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro conforme all'art. 30 del D. Lgs. 81/08 ed alle procedure semplificate previste dal Ministero del Lavoro per le piccole e medie imprese. Il sistema di gestione della sicurezza della SILEA è inoltre certificato UNI ISO 45001.
- 6) Rispetto per l'ambiente: il laboratorio si impegna a tutelare l'ambiente ed a rispettare tutte le leggi e norme ambientali applicabili all'incarico. In aggiunta, il Laboratorio pianifica, programma ed adotta miglioramenti continui nella conduzione delle proprie attività con il fine di ridurre il proprio impatto sull'ambiente.
- 7) Imparzialità: il sistema di gestione delle attività e l'impianto organizzativo del Laboratorio sono strutturati in maniera tale da garantire ai tecnici ed alle figure impiegati ai diversi livelli di operare in condizioni di massima imparzialità. I criteri secondo cui sono organizzate le attività all'interno del laboratorio seguono una logica di protezione dai rischi e dalle minacce all'imparzialità. Tali logiche riguardano tutti i processi definiti nell'organizzazione che vanno dai processi principali (gestione del cliente e gestione del processo analitico) ai processi di supporto (gestione risorse umane, gestione dotazioni e risorse di processo, verifica e validazione metodi, ecc.).
- 8) Proprietà intellettuale: il Cliente non è autorizzato all'utilizzo del nome, del logo o del marchio commerciale. Si intima il Cliente a non utilizzare i rapporti di Prova, i report o i dati e le informazioni contenute all'interno in maniera illecita, dolosa, equivocabile o in modo tale da danneggiare l'immagine, la reputazione e l'integrità della SILEA. Il Laboratorio si riserva in tal senso la possibilità di ricorrere a vie legali.

Condizioni generali di contratto

- 9) Il cliente/committente può far richiesta alla direzione del Laboratorio di un listino strutturato sulla base delle proprie esigenze e dei servizi richiesti.
- 10) Con la firma del presente "modulo di accettazione campioni" mod01/Silea14 il Cliente/Committente acconsente all'analisi dei campioni conferiti da parte del laboratorio di analisi SILEA Srl. Il laboratorio utilizzerà per l'esecuzione delle prove le metodiche ritenute più idonee alla tipologia di campioni da processare e ai fini dell'esecuzione stessa dell'analisi salvo diverse indicazioni da parte del cliente/committente.
- 11) La sottoscrizione del presente documento o l'invio di un documento con valenza di ordine secondo quanto stabilito dal sistema di gestione del Committente costituisce l'instaurarsi di un contratto tra le parti (SILEA e Committente);
- 12) Nel caso di invio di un Ordine da parte del Cliente, in caso di discrepanze o di variazioni non oggetto di trattazione o conflittuali, le condizioni e i termini riportate nel presente documento saranno le uniche valenti;
- 13) Il contratto è da ritenersi valido tra le parti (il Laboratorio ed il Cliente). Non sono previste figure intermedie;
- 14) La validità del contratto è regolamentata dalle leggi italiane. Eventuali controversie saranno esclusiva giurisdizione del foro competente in base alla sede legale della Società SILEA.
- 15) Ciascuna Parte dovrà stipulare idonee polizze assicurative di durata pari almeno ai termini contrattuali concordati;
- 16) Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/279 (GDPR) e conformemente al D.Lgs 196/2003 (in seguito "Testo Unico").
- 17) A seguito di richiesta da parte del cliente, il Laboratorio formula un preventivo per interventi o commesse "ad hoc" o un listino relativo ai servizi richiesti. Come da punto precedente, il contratto si considera stipulato dal momento in cui ha luogo l'accettazione formale dell'offerta o del listino specifico. Lo stesso contratto ha valenza annuale rinnovabile tacitamente, su richiesta del laboratorio o della committenza. Il rinnovo è da considerarsi integrale ivi comprese le condizioni, le modalità e le documentazioni allegare aggiornate alla versione in vigore;
- 18) Una volta sottoscritto il contratto o pervenuta accettazione del listino proposto (che verrà convertito in un ordine aperto su base annuale), questi sono vincolanti per entrambe le parti e qualsiasi variazione, modifica o aggiunta dovrà essere concordata e documentata tramite l'emissione di una revisione del contratto o listino originario.
- 19) Le condizioni contrattuali possono essere risolte entro quindici (15) giorni attraverso comunicazione scritta recapitata mediante raccomandata semplice a.r. o attraverso comunicazione a mezzo di posta elettronica all'indirizzo info@sileasrl.it all'attenzione del Responsabile Gestione del Cliente.
- 20) L'eventuale cessione a terzi, da parte del Cliente/Committente, del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Laboratorio.
- 21) Ove non espressamente indicato tutti i prezzi sono riportati con valuta Euro al netto delle imposte.
- 22) Le condizioni di pagamento sono stipulate in fase di contrattazione. In caso di non definizione delle condizioni di pagamento, si adatteranno condizioni di pagamento standard adottate per i servizi del laboratorio corrispondenti a Ri.Ba o BB 60 gg dalla data di emissione della fattura

fine mese. Il mancato pagamento entro sessanta giorni (60) dalla data di scadenza prevista sarà ritenuto un importante inadempimento da parte del Cliente. Tali condizioni porteranno all'adozione di azioni legali o all'impiego di procedure per il recupero del credito. Saranno considerati a carico del Cliente, i costi di riscossione, spese processuali e legali. Tutti i pagamenti dei servizi forniti e stabiliti contrattualmente e gli adempimenti a carico del Cliente dovranno essere effettuati, ogni eccezione rimossa e rinunziata, essendo pattuita la clausola art.1462 c.c.

- 23) Le indicazioni, le clausole, le condizioni riportate nelle presenti condizioni generali non possono variare o essere sostituite dall'invio da parte della Committenza di altri documenti in fase di stipula del contratto o durante il conferimento di campioni al laboratorio;
- 24) I servizi analitici o di campionamento forniti non forniscono risultati certi o predeterminati. Gli esiti ottenuti sono da ritenersi incogniti. Il laboratorio si ritiene esonerato da qualunque responsabilità qualora gli esiti dei campioni consegnati e sottoposti ad analisi risultino essere non idonei, non conformi o non rispondenti a requisiti di Legge. Il Laboratorio non garantisce né espressamente, né tacitamente che i risultati soddisfino i criteri di accettazione o le aspettative del Cliente e lo stesso Laboratorio non accetta alcuna responsabilità per la mancata accettazione.

Diritti e obblighi del cliente (o committente)

- 25) Il cliente garantisce di possedere a pieno titolo tutti i titoli e autorità per stipulare il contratto;
- 26) Il cliente ha diritto alla corretta esecuzione e alla piena trasparenza, da parte del Laboratorio, dei servizi indicati nel contratto stipulato e sottoscritto da entrambe le parti;
- 27) È a carico del Cliente/Committente il campionamento e la consegna in Laboratorio dei campioni da sottoporre a prova fatto salvo diverse indicazioni riportate sul contratto o richieste specifiche inoltrate al Laboratorio. È diritto del Cliente/Committente richiedere procedure e formazioni inerenti i corretti criteri e modalità di campionamento e di trasporto dei campioni.
- 28) Il Cliente/Committente è ritenuto responsabile circa le indicazioni inerenti la provenienza, delle informazioni e della rispondenza ai campioni consegnati e soggetti a prova. Il Laboratorio è da ritenersi non responsabile della valutazione e della verifica dell'attendibilità.
- 29) Il Cliente/Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'eventuale scheda di sicurezza consegnata al laboratorio si riferisce al campione consegnato al laboratorio.
- 30) Il Rapporto di prova è inviato esclusivamente al Cliente. Lo stesso è di proprietà del Cliente. Il Cliente non deve presentare in modo errato il contenuto o qualsiasi altra informazione correlata.
- 31) Il Cliente conviene che tutte le decisioni prese a seguito delle informazioni, dei risultati, dati, pareri e opinioni e dichiarazioni di conformità espressi all'interno dei Rapporti di Prova redatti per contratto ricadono comunque sotto la propria responsabilità. Il Laboratorio, dal punto di vista tecnico, normativo e professionale formulerà comunque pareri, opinioni o attività di consulenza. Le decisioni non sono da considerarsi delegabili.
- 32) Il Cliente/Committente autorizza, salvo previa autorizzazione ed informazione, al subappalto delle prove richieste senza nessun aggravio di costi rispetto a quelli concordati in sede di stipula del contratto. Il subappalto di prove a terzi può avvenire per ragioni tecniche o logistiche, cause di forza maggiore o organizzative, previa assunzione di responsabilità da parte del Laboratorio circa la competenza e la professionalità degli stessi. Le prove e i servizi che comunque il Laboratorio gestisce in outsourcing sono indicate nel paragrafo relativo alle prove e servizi.
- 33) Il Cliente/Committente, ove necessario e richiesto secondo le prescrizioni di leggi in vigore nonché secondo le norme riguardanti le condizioni di sicurezza e le prescrizioni per la prevenzione infortuni, assicura collaborazione e disponibilità diretta o di terzi o di collaboratori durante il periodo di svolgimento delle prove e consente, nei casi previsti dal contratto, l'accesso alle proprie strutture e insediamenti.
- 34) Come anticipato nella presentazione del codice etico, la società SILEA si impegna nella conduzione delle proprie attività conformemente a quanto stabilito nel D.Lgs 231/2001. Le norme di condotta ed i principi sono riportati nel codice etico. La violazione di tali disposizioni o direttive è considerata motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Il Cliente si impegna altresì ad informare tempestivamente la Società SILEA all'indirizzo mail info@sileasrl.it all'attenzione del Responsabile Gestione del Cliente (RGC) ogniqualvolta venga a conoscenza di comportamenti che potrebbero configurare una violazione del Codice Etico da parte di personale dipendente, collaboratori, operatori, agenti commerciali o consulenti coinvolte da SILEA nell'ambito dello svolgimento delle attività contrattuali.
- 35) In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilità alcuna circa la rispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intero lotto o partita da cui lo stesso è stato prelevato. Inoltre, nei casi pertinenti, il risultato così come espresso in unità di misura è ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli atti.
- 36) Nel caso di consegna di campioni in quantitativi considerevoli rispetto a quelli richiesti o necessari per l'esecuzione della prova il Cliente/Committente si impegna al ritiro del campione in esubero. Il Laboratorio si impegna allo smaltimento nei termini di legge delle aliquote di campione conservato alla scadenza del periodo di conservazione contrattualizzato.
- 37) Il Cliente garantisce che le informazioni, i dati, le indicazioni fornite relative ai materiali, provini o campioni da sottoporre a prova non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi
- 38) Il Laboratorio si ritiene esonerato da qualunque responsabilità in merito a danni arrecati al Cliente/Committente o a terzi dell'utilizzo dei risultati derivanti dall'esecuzione della prova.
- 39) Per eventuali reclami è possibile formalizzare lo stesso richiedendo l'apposito modulo direttamente al Laboratorio all'indirizzo di posta elettronica info@sileasrl.it all'attenzione del Responsabile dei Processi di Supporto (RPS).

Diritti e obblighi del Laboratorio

- 40) Gli unici ed esclusivi obblighi e responsabilità di SILEA corrispondono, fatto salvo a quanto diversamente previsto e ammesso dalla Legge, a quelli previsti dai presenti termini.
- 41) Il Laboratorio si impegna all'esecuzione delle prove e a quanto previsto nel contatto in base a regole tecniche universalmente riconosciute, comunemente applicate ed approvate. Le analisi vengono eseguite applicando metodi normati, ufficiali e, nei casi ritenuti essenziali da parte del Laboratorio, procedure di prova interne opportunamente validate di cui il Cliente/Committente ha facoltà di chiederne approfondimenti circa le tecniche e i principi adottati per l'esecuzione della prova stessa.
- 42) Il Laboratorio consegnerà i risultati alla Committenza attraverso la redazione di un documento denominato Rapporto di Prova, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i e inviati a mezzo di posta elettronica agli indirizzi forniti in fase contrattuale. Ciascuna stampa del documento equivale a tutti gli effetti ad una copia conforme all'originale. Il rapporto di prova è identificato univocamente da un codice numerico e bar code e non può essere riprodotto parzialmente. I risultati, su richiesta, possono essere anticipati attraverso un estratto o documenti di sintesi (ad esempio fogli di calcolo). La Committenza conviene che, in caso di discrepanza, prevarrà il Rapporto di Prova. Gli stessi si intendono utilizzati da personale o figure professionali competenti e capaci di interpretare le informazioni ivi contenute. Per tali ragioni il Laboratorio si considera esente da responsabilità legate all'uso, al mancato uso o ad un utilizzo improprio dei risultati, delle informazioni, di opinioni e interpretazioni o di dichiarazioni di conformità contenuti all'interno del Rapporto di Prova.

- 43) Tutte le attività coperte da accreditamento sono eseguite dal laboratorio come prove accreditate, a meno che non sia espressamente richiesto dal cliente il contrario. In tal caso, il rapporto di prova emesso per una prova non coperta da accreditamento (quindi senza marchio e/o riferimento all'accreditamento su rapporto di prova), non potrà essere fornito a terzi.
- 44) I risultati riportati nel Rapporto di Prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione consegnato in laboratorio e sottoposto a prova, pertanto, il laboratorio declina ogni responsabilità circa la corrispondenza e/o la rappresentatività del campione dalla massa/partita/lotto e/o stock dalla quale il campione stesso è stato prelevato.
- 45) Tutti i documenti relativi all'esecuzione delle prove (contratti, verbali di campionamento, moduli di accettazione, fogli di lavoro, bolle di consegna, reclami, osservazioni, revisioni e versioni di documenti, relazioni tecniche, dati grezzi, appunti su formati cartacei o elettronici) verranno conservati negli archivi elettronici della SILEA SRL per un periodo minimo di quattro (4) anni. Alla scadenza dei termini, SILEA avrà titolo per distruggere, eliminare o prolungare le scadenze di conservazione.
- 46) Il Laboratorio fornirà i risultati nei tempi contrattualmente prestabiliti legati in ogni caso a tempi tecnici di esecuzione. Il laboratorio non ha responsabilità alcuna circa il ritardo in consegne dei Rapporti di Prova dovuti a causa di forza maggiore. In taluni casi, il Laboratorio provvederà motivare ed a informare tempestivamente il Committente. Il Laboratorio non potrà dunque essere considerato responsabile di ritardi o problematiche derivanti da circostanze imprevedute, adempimenti normativi, rotture o non funzionamento degli apparati che non ricadano sotto il diretto controllo di SILEA.
- 47) I campioni sottoposti a prova, salvo deperibilità degli stessi o diverse indicazioni scritte da parte del committente o diverse disposizioni di legge, sono conservati per un periodo di 3 mesi decorrenti dalla data di emissione del Rapporto di Prova. Per 1 mese, a decorrere dalla data di consegna, sono conservati i campioni non accettati per responsabilità del Cliente/Committente (documentazione incompleta, mancate riscossioni, non conformità del campione alle procedure di accettazione previste dal sistema qualità del Laboratorio, e altro) di cui lo stesso è comunque messo al corrente mediante comunicazione scritta del Laboratorio.
- 48) Il laboratorio conserva controcampioni solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale. Gli stessi sono conservati, salvo diverse disposizioni di legge o comunicazioni scritte da parte del Cliente/Committente, per un periodo di 3 mesi.
- 49) In caso di manifesta o contestata violazione dei termini contrattuali da parte del Laboratorio, per comportamenti negligenti o non rispettosi dei vincoli contrattuali anche dal punto di vista qualitativo in fase di fornitura del servizio, SILEA si impegna, a discrezione del Cliente, a fornire nuovamente il servizio richiesto senza costi aggiuntivi.
- 50) L'orario di accettazione campioni e ritiro risultati va dalle 08:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì fatto salvo campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche per il quale l'orario è il medesimo dal lunedì al giovedì. Per particolari necessità o diverse esigenze contattare il Laboratorio.

Regole decisionali

- 51) Il Laboratorio può emettere, in funzione delle circostanze, ove ritenuto opportuno o su richiesta del Cliente una Dichiarazione di Conformità da parte di un professionista abilitato, facente parte del documento. La Dichiarazione di Conformità può essere emessa rispetto a limiti cogenti, specifiche fornite dal Cliente o a valori di parametro definiti in funzione delle circostanze o concordate con il Cliente;
- 52) La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato. Nel caso in cui il risultato corrisponda con il limite di legge, la probabilità di una decisione errata è del 50%. Per i valori prossimi al limite invece, la probabilità di una decisione errata potrebbe non essere sufficientemente piccolo per giustificare una decisione di conformità. Pertanto, il laboratorio ha stabilito di esprimere le proprie dichiarazioni di conformità senza tenere conto dell'incertezza di misura associata al risultato. Il Cliente può richiedere al laboratorio di considerare l'incertezza di misura e quindi di riportarla sul certificato barrando l'apposita casella sottostante:
 - La Dichiarazione di Conformità deve tenere conto dell'incertezza di misura associata al risultato;
 - L'incertezza di misura deve essere riportata sul certificato.
- 53) Quando richiesto dalla Committenza o in caso di prescrizioni cogenti, l'incertezza indicata nel Rapporto di Prova è espressa come incertezza estesa (U) con fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di fiducia del 95% ed è riportata nelle medesime unità di misura del risultato della prova;
- 54) (<) indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analitico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ vengono inclusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.
- 55) Nel caso in cui il cliente richieda che la Dichiarazione di Conformità tenga conto dell'incertezza di misura (p.to 52), il Laboratorio condurrà le proprie valutazioni di conformità rispetto ai limiti definiti utilizzando i criteri riportati nei Manuali e Linee Guida 52/2009 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e al documento EURACHEM/CITAC Guide – Use of uncertainty information in compliance assessment nell'ultima versione disponibile.